

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Atto di costituzione

ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

nell'interesse della **DOTT.SSA ROBERTA LEUZZI**, nata a L'Aquila il 24 febbraio 1978 (c.f. LZZRRT78B64A345E) ed ivi residente in Strada comunale per Monticchio n. 55, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masieri (c.f. MSRMRC77D12D612X), ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Matteo Cutrera in Piazza Barberini n. 12 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indicano i seguenti recapiti: fax 055.2399356; pec marco.masieri@firenze.pecavvocati.it), come da mandato in calce al presente atto

CONTRO

il **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via del Collegio Romano n. 27, 00186 – Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via Portoghesi n. 12

E NEI CONFRONTI

della **DOTT.SSA MARINA MARIA SERENA NUOVO**, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Lubrano e domiciliata in Roma presso il suo studio in via Flaminia n. 79,

del **DOTT. SERGIO DEL FERRO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Lubrano e domiciliato in Roma presso il suo studio in via Flaminia n. 79,

della **DOTT.SSA CRISTIANA RUGGINI**, residente in via Curzio Malaparte n. 20/A, 00143 – Roma (RM);

della **DOTT.SSA MANUELA PUDDU**, rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Lubrano e domiciliata in Roma presso il suo studio in via Flaminia n. 79,

della **DOTT.SSA MARIA ROSARIA LUBERTO**, residente in Firenze, via G. Milanesi n. 51,

PER L'ANNULLAMENTO

– del decreto del Direttore generale della D.G. Organizzazione – Servizio II del MIBACT del 2 dicembre 2016 di approvazione delle graduatorie e proclamazione dei vincitori del concorso per titoli ed esami di 60 unità di personale con contratto a tempo determinato, della durata di 9 mesi, Area III, posizione economica F1, *in parte qua* attinente al profilo di funzionario archeologo;

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

- di tutti gli atti della procedura concorsuale, *in parte qua* attinenti al profilo di funzionario archeologo, e segnatamente dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 20 aprile 2016, n. 2 del 10 maggio 2016, n. 3 del 17 maggio 2016, n. 4 del 20 giugno 2016, n. 5 del 12 settembre 2016, di tutti i successivi verbali della Commissione esaminatrice, della nota di trasmissione delle graduatorie del 23 novembre 2016, nonché dei verbali di estremi incogniti con i quali tali graduatorie sono state formate ed approvate;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

* * *

Premesso che

- in data 30 marzo 2017 è stato trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in pari data ai controinteressati, che qui di seguito si riproduce:

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*

RICORSO STRAORDINARIO

nell'interesse della DOTT.SSA ROBERTA LEUZZI, nata a L'Aquila il 24 febbraio 1978 (c.f. LZZRRT78B64A345E) ed ivi residente in Strada comunale per Monticchio n. 55, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Masieri (c.f. MSRMRC77D12D612X) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via degli Speziali n. 1 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indicano i seguenti recapiti: fax 0552399356; pec marco.masieri@firenze.pecavvocati.it), come da mandato a margine del presente atto,

CONTRO

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via del Collegio Romano n. 27, 00186 – Roma

E NEI CONFRONTI

della DOTT.SSA MARINA MARIA SERENA NUOVO, residente in via G. Ungaretti n. 10, 70056 - Molfetta (BA);

del DOTT. SERGIO DEL FERRO, residente in via Piero Foscari n. 121, 00139 – Roma (RM);

della DOTT.SSA CRISTIANA RUGGINI, residente in via Curzio Malaparte n. 20/A, 00143 – Roma (RM);

della DOTT.SSA MANUELA PUDDU, residente in via Italia n. 38, 09405 – Quartu Sant'Elena (CA);

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

della DOTT.SSA MARIA ROSARIA LUBERTO, residente in Firenze, via G. Milanesi n. 51;

PER L'ANNULLAMENTO

– del decreto del Direttore generale della D.G. Organizzazione – Servizio II del MIBACT del 2 dicembre 2016 di approvazione delle graduatorie e proclamazione dei vincitori del concorso per titoli ed esami di 60 unità di personale con contratto a tempo determinato, della durata di 9 mesi, Area III, posizione economica F1, in parte qua attinente al profilo di funzionario archeologo;

- di tutti gli atti della procedura concorsuale, in parte qua attinenti al profilo di funzionario archeologo, e segnatamente dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 20 aprile 2016, n. 2 del 10 maggio 2016, n. 3 del 17 maggio 2016, n. 4 del 20 giugno 2016, n. 5 del 12 settembre 2016, della nota di trasmissione delle graduatorie del 23 novembre 2016, nonché dei verbali di estremi incogniti con i quali tali graduatorie sono state formate ed approvate;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

* * *

FATTO

1 – Con provvedimento del 22 dicembre 2015 il Direttore generale della D.G. Organizzazione – Servizio II del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora innanzi, breviter, MIBACT) ha approvato l'«Avviso pubblico, per titoli e colloquio finale, per l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi di Area III, posizione economica F1 di 60 unità al fine di far fronte a esigenze temporanee per il miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali» (doc. 1).

Le sessanta unità era ripartite tra tre distinti profili, archeologo, archivista e bibliotecario, con attribuzione di trenta posti al primo e di quindici ciascuno agli altri due (cfr. tabella A allegata all'avviso).

Il termine per la presentazione della domanda - proponibile da candidati che alla data di pubblicazione del bando, non avevano oltre quaranta anni (art. 1) - è stato individuato nel 22 febbraio 2016 (art. 2), poi prorogato al 21 marzo. Alla domanda i candidati dovevano allegare un curriculum vitae «in cui sono evidenziati i titoli di studio e culturali posseduti, le conoscenze linguistiche e le esperienze professionali nel settore dei beni culturali in attività collegate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale» (art. 2).

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

I criteri di valutazione dei titoli sono stati individuati all'art. 4, ove sono stati indicati come suscettibili di valutazione: - laurea (da 2 a 14 punti a secondo del voto finale); - titoli di studio post universitari (10 punti); master di durata biennale (10 punti) o annuale (5 punti); «esperienza professionale non inferiore a tre anni nel settore dei beni culturali in attività collegate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale: punti 0,5 per ogni ulteriore anno aggiuntivo»; «certificazione internazionale o nazionale di lingua straniera (minimo livello B2 del Consiglio d'Europa): 5 punti»; «ulteriore conoscenza certificata di lingua straniera: fino a 3 punti».

2. *– Appare sin d'ora opportuno evidenziare che per la presentazione della domanda era imposto l'utilizzo della «specifica applicazione informatica disponibile sui siti Internet e Intranet ... del Ministero ... seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico».*

Tale applicazione preveda la compilazione di un modulo nell'ambito della quale era ricompresa la sezione «Titoli valutabili posseduti», dove il candidato non si doveva limitare a riportare i titoli - peraltro già dichiarati nel curriculum vitae obbligatoriamente allegato - ma doveva anche operare un calcolo in ordine al punteggio cui tali titoli davano diritto alla luce dei criteri del bando.

Era, cioè, prevista una fase preliminare di autovalutazione dei candidati, alla quale conseguiva l'indicazione - ovviamente puramente indicativa, in quanto proveniente dallo stesso candidato - del punteggio relativo ai titoli dichiarati.

3. *– Nel rispetto delle modalità previste dall'Avviso la dott.ssa Leuzzi, odierna ricorrente, ha proposto domanda di partecipazione alla selezione, concorrendo per il profilo di archeologo (domanda di partecipazione ed allegato curriculum - doc. 2)*

4. *– La Commissione esaminatrice si è riunita il 20 aprile 2016 per determinare, tra l'altro, le modalità di espletamento della prova orale, nonché i sub-criteri di valutazione dei titoli (verbale n. 1 - doc. 3).*

La Commissione ha, infatti, ritenuto di elaborare una «griglia contenente i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati» nell'ambito della quale sono recepiti criteri integrativi (e talvolta derogatori) rispetto a quelli previsti dall'art. 4 del bando.

In particolare, e per quanto qui più rileva, nella determinazione dei sub-criteri di valutazione dell'esperienza professionale la Commissione ha ritenuto valorizzabili le attività indicate dai candidati anche se non «collegate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale», così come invece richiesto dall'art. 4 del bando;

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

difatti, tra le attività ritenute suscettibili di valutazione sono ricomprese anche attività genericamente attinenti al «settore dei beni culturali».

La Commissione ha, inoltre, ritenuto valutabile l’attività di curatore di mostra/collaboratore di curatore di mostra a condizione della riconducibilità nella «voce successiva (attività di organizzazione e preparazione di un progetto di “Educazione al museo”)», sennonché la voce successiva della griglia non riporta alcun riferimento a tale attività e, comunque, non è dato comprendere che rilevanza possa avere ai fini del presente concorso il riferimento al «progetto di “Educazione al museo”». Ed ancora, sono state inopinatamente ritenute suscettibili di valutazione - e quindi idonee al conferimento di punteggio - attività che non concretizzano certamente «esperienza professionale», così come invece richiesto dall’avviso, quali i «tirocini post laurea», «part time studentesco», il «servizio civile», l’«attività di volontariato in qualsiasi forma», nonché i «corsi di perfezionamento post universitario ...» (ritenuti «non valutabili come titolo di studio ma come esperienza professionale»).

Dopo la predisposizione della griglia dei criteri di valutazione la Commissione ha dato «lettura ad alta voce dei nominativi dei candidati» al fine di valutare la sussistenza di condizioni di incompatibilità, senza che alcuno dei commissari evidenziasse alcun profilo di criticità.

4. - Il 10 maggio 2016 la Commissione si è nuovamente riunita per la «definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati», nonché per l’«esame delle domande e dei curricula dei candidati» (verbale n. 2 – doc. 4).

Difatti, nonostante fosse già a conoscenza dei nominativi dei candidati, la Commissione ha ritenuto di introdurre ulteriori criteri di valutazione stabilendo di utilizzare, al fine di valutare la coerenza dei titoli di specializzazione e/o dei dottorati dichiarati dai candidati, «le declaratorie dei profili professionali della III Area, per il profilo di funzionario archeologo, archivista e bibliotecario».

La Commissione, inoltre, ha stabilito di attribuire un punteggio di 0,50 per ciascun anno di esperienza professionale superiore ai primi tre, come già previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d) dell’Avviso, nonché «0,25 punti anche alle esperienze professionali di durata dai 6 agli 11 mesi»; criterio quest’ultimo non previsto né dall’Avviso né dalla griglia di valutazione approvata il 20 aprile 2016.

La Commissione ha, quindi, provveduto «all’analisi delle singole domande rinvenibili sulla piattaforma informatica ... con gli annessi curricula per verificare l’ammissibilità e/o il punteggio attribuibile ai candidati che non presentano classi di laurea strettamente riferibili al profilo professionale prescelto»

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

5. – Nella successiva riunione del 17 maggio 2016 la Commissione ha dato atto dell'esito dell'esame delle domande e dei curricula evidenziando che «l'esame dettagliato ... ha comportato, in alcuni casi, la rivalutazione del punteggio autodichiarato, sia in aumento che in diminuzione», evidenziando le “criticità” più frequenti rilevate (verbale n. 3 – doc. 5).

Nel corso della medesima riunione, e solo dopo la valutazione dei titoli dei candidati, la «dr.ssa Russo dichiara di aver riscontrato la presenza di nominativi conosciuti personalmente in quanto riferibili a candidati che in passato hanno collaborato alla redazione di volumi tecnico-scientifici in ambito disciplinare relativo al settore archeologia, dei quali la medesima è stata la curatrice scientifica. Tale circostanza, viene portata all'attenzione della Direzione generale organizzazione per chiedere di valutare l'inesistenza di un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a compromettere, almeno in parte, il principio di imparzialità della Commissione esaminatrice».

Sul punto la Commissione è tornata nella successiva riunione del 20 giugno 2016, nel corso della quale, dopo aver continuato l'esame delle domande e dei curricula dei candidati, è stato dato atto che «la Direzione generale organizzazione rende noto con nota indirizzata alla dr.ssa Russo che la presunta incompatibilità è da ritenersi esclusa» (verbale n. 4 – doc. 6).

6. – Nel corso della riunione del 12 settembre 2016 la Commissione ha determinato il calendario delle date di svolgimento dei colloqui orali (verbale n. 5 – doc. 7), poi effettivamente svolte nei mesi successivi.

7. - Con verbale di incogniti estremi la Commissione ha provveduto all'approvazione delle graduatorie relative ai tre profili oggetto di concorso, provvedendo consequenzialmente alla loro trasmissione alla Direzione generale Organizzazione – Servizio II con nota del 23 novembre 2016 (doc. 8).

La Dott.ssa Leuzzi è risultata collocata in 51° posizione, con complessivi 103,50 punti. Il candidato collocato in 30° posizione, e quindi nell'ultima posizione utile all'immediata assunzione ha riportato invece un punteggio complessivo di 105.

8. – Con decreto del 2 dicembre 2016 il Direttore generale della D.G. Organizzazione – Servizio II del MIBACT ha approvato le graduatorie finali trasmesse dalla Commissione esaminatrice e proclamato i vincitori (doc. 9).

9. – Il 28 dicembre 2016 la Dott.ssa Leuzzi ha presentato istanza di accesso alla documentazione concorsuale (doc. 10), che è stata evasa con due distinti accessi il 25 gennaio 2017 (doc. 11) ed 16 febbraio 2017 (doc. 12).

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

10. – Assume, inoltre, rilevanza la constatazione che i candidati Zamboni, La Monica, Viglione, Ebanista, Rossi, Manassero, Serra, D'Oronzo e Iannetti hanno rinunciato agli effetti della procedura, con la conseguenza che la dott.ssa Leuzzi è salita alla 42° posizione della graduatoria.

*

DIRITTO

I. – Premesse

Appaiono, dapprima, opportune alcune premesse, che possono forse agevolare il Collegio nella disamina del presente gravame.

I.1. – L'interesse della dott.ssa Leuzzi è, anzitutto, quello di evidenziare i profili di illegittimità, sub specie di illogicità manifesta e contraddittorietà, dell'operato della Commissione esaminatrice, che se emendati avrebbero consentito alla ricorrente di collocarsi in posizione utile all'assunzione (immediatamente o all'esito dello scorrimento della graduatoria); tale accertamento consentirà alla ricorrente di vedere riconosciuti i presupposti per l'instaurazione del rapporto di lavoro o, qualora ciò non fosse possibile per il decorso del tempo, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo operato dell'Amministrazione.

In ragione di ciò, si evidenzieranno dapprima i vizi che inficiano la valutazione dei titoli dei candidati, della dott.ssa Leuzzi in difetto e di altri candidati in eccesso, secondo i criteri dell'art. 4 dell'Avviso e i subcriteri approvati dalla Commissione con il verbale n. 1.

In via subordinata, è comunque interesse della dott.ssa Leuzzi dedurre i vizi dell'operato della Commissione nella determinazione dei subcriteri e gli ulteriori profili di illegittimità che inficiano integralmente la procedura e dovrebbero indurre alla sua integrale rinnovazione o, qualora ciò non sia possibile per il decorso del tempo, al risarcimento dei danni per perdita di chances.

*

II. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 dell'Avviso; violazione e/o falsa applicazione dei sub-criteri di valutazione approvati con verbale n. 1 del 20 aprile 2016; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà e difetto di motivazione

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

La Commissione esaminatrice è incorsa in molteplici errori nella valutazione dei titoli sia della Dott.ssa Leuzzi, cui avrebbero dovuto essere riconosciuto un punteggio superiore a quello indicato in graduatoria, sia degli altri candidati risultati vincitori, cui sono stati attribuiti punteggi superiori rispetto a quelli effettivamente spettanti, in evidente violazione dei criteri di valutazione. Inoltre, la Commissione ha omesso di rilevare la carenza dei requisiti di partecipazione da parte di molteplici candidati, nonché la sussistenza di cause di esclusione di taluni di essi.

II.1 – *Appare, anzitutto, opportuno evidenziare - come già indicato in parte narrativa - che le modalità di compilazione della domanda predeterminate dal MIBACT prevedevano l'obbligo di compilare un modulo che imponeva anche una autovalutazione da parte dei candidati dei titoli da loro dichiarati.*

Ciascun candidato era chiamato ad autovalutare i propri titoli sulla base dei criteri di valutazione ex art. 4 dell'Avviso, indicando nella domanda il punteggio complessivo che, a loro avviso, ne doveva conseguire.

La valutazione dei titoli dei candidati è attività precipua della commissione esaminatrice, cui non si possono sostituire i candidati, sia per – evidenti – problemi di imparzialità, che per i margini di discrezionalità che, comunque, sono insiti in tale operazione; dunque, tale autovalutazione era, rectius non poteva che essere, meramente indicativa e, quindi, soggetta ad integrale riesame da parte della Commissione.

Ciò è tanto più vero laddove si consideri che la stessa Commissione ha approvato i sub-criteri di valutazione dei titoli, che hanno significativamente integrato (se non addirittura derogato) i criteri ex art. 4 dell'Avviso dopo il termine di proposizione delle domande, con la conseguenza che la autovalutazione dei candidati non ne aveva potuto tenere conto.

I punteggi autodichiarati dai candidati dovevano, pertanto, essere sottoposti a puntuale revisione, tanto in diminuzione, quanto in aumento, con la conseguenza che all'indicazione recepita nelle singole domande non può essere riconosciuta alcuna efficacia vincolante.

In effetti la Commissione ha dichiarato di aver provveduto alla revisione, compilando un ulteriore modulo nell'ambito del quale, per ciascun candidato, sono indicati accanto ai punti risultanti, per ciascuna categoria, dalla autovalutazione e dalla revisione: è il punteggio totale risultante dalla revisione della Commissione che deve essere oggetto di valutazione, al fine di sindacarne la conformità alle previsioni concorsuali, e comunque la logicità e congruità.

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

II.2. - *Nella autovalutazione dei propri titoli la dott.ssa Leuzzi aveva indicato un punteggio complessivo di 45,00 punti: 5 punti per la conoscenza delle lingue straniere stante il possesso di certificazione di conoscenza di lingua straniera di livello B2; 14 punti per il conseguimento della laurea con votazione di 100 e lode; 25 punti per gli altri titoli; 1,0 punti per esperienze professionali.*

Tale autovalutazione era stata operata dalla dott.ssa Leuzzi applicando ai titoli indicati nel curriculum allegato alla domanda i criteri ex art. 4 dell'Avviso e senza, ovviamente, tener conto dei sub-criteri – rectius dei criteri integrativi – approvati dalla Commissione il 20 aprile 2016 (dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande).

Qualora fosse stata a conoscenza anche di tali sub-criteri l'odierna ricorrente avrebbe indicato un punteggio complessivo maggiore, in quanto avrebbe potuto verificare che in base a tali sub-criteri potevano (rectius dovevano) essere valorizzate quali “esperienze professionali” anche attività che non apparivano tali alla luce dei soli criteri ex art. 4 dell'Avviso.

Nel curriculum della dott.ssa Leuzzi è, infatti, indicato anche lo svolgimento di attività di scavo archeologico per complessivi 1 anno e 4 mesi, svolte durante i corsi di studi universitari, i corsi di dottorato e di specializzazione che consentivano l'attribuzione di ulteriori 0,50 punti.

In sede di revisione della domanda della dott.ssa Leuzzi, la Commissione esaminatrice avrebbe, pertanto, dovuto verificare che il punteggio autoattribuito con riferimento all'esperienza professionale (1,0 punti) non teneva conto delle esperienze sopra indicate.

Tale omessa valutazione concretizza violazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, così come determinati dalla stessa Commissione. Va altresì detto che la Commissione, nel valutare il curriculum di altra candidata (D'Eredità - doc. 17) ha ritenuto di revisionare in diminuzione le esperienze professionali autodichiarate calcolandole in 7 anni e 3 mesi, ma ha attribuito a tali attività 4 punti anziché 3,50.

II.3. - *Oltre ai vizi nella revisione dei titoli della dott.ssa Leuzzi, dai quali è conseguito un minor punteggio complessivo, la Commissione è incorsa in plurimi errori anche nella revisione dei titoli di molti dei candidati risultati vincitori, omettendo di ridurre il punteggio che gli stessi - inopinatamente, o comunque in violazione dei criteri ex art. 4 dell'Avviso e dei sub-criteri - si erano attribuiti.*

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

Ancor prima, tuttavia, la Commissione è incorsa in palese violazione dell'Avviso per aver omesso di escludere i candidati che hanno presentato domande non conformi alle prescrizioni ivi contenute o che non erano in possesso dei requisiti di ammissione.

II.3.a – *In primo luogo, la Commissione ha omesso di rilevare come ben 8 curricula dei candidati successivamente risultati vincitori erano privi della sottoscrizione, con conseguente necessaria esclusione degli stessi.*

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso la domanda di partecipazione doveva essere corredata di «un curriculum vitae, datato e sottoscritto in conformità a quanto previsto dagli artt. 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ... in cui sono evidenziati i titoli di studio e culturali posseduti, le conoscenze e le esperienze professionali ... ». In carenza della sottoscrizione il curriculum non può assumere rilevanza quale dichiarazione sostitutiva di notorietà, così come invece espressamente richiesto dall'Avviso, rendendo insuscettibili di valutazione i titoli ivi dichiarati.

Le domande corredate di curricula privi di sottoscrizione dovevano, pertanto, essere escluse.

Così, invece, non è avvenuto.

I curricula dei candidati Nuovo (doc. 13), Del Ferro (doc. 14), Bagnulo (doc. 15), Ascari Raccagni (doc. 16), D'Eredità (doc. 17), Ruggini (doc. 18) e Manassero (doc. 19), Delfino (doc. 20), Lo Faro, (doc. 21), Carpentiero (doc. 22) risultano privi di sottoscrizione e, a quanto consta, non corredati da documento di identità.

L'omessa esclusione di tali candidati da parte della Commissione concretizza violazione dell'art. 2 dell'Avviso e, come tale, determina l'illegittimità in parte qua degli atti della procedura concorsuale.

II.3.b. – *Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 2 dell'Avviso indicava quale requisito di partecipazione al concorso il non avere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi al 21 marzo 2016, età superiore ai 40 anni.*

Ebbene, alcuni dei candidati non risultavano in possesso di tale requisito, risultando a tale data già aver compiuto il quarantesimo anno di età.

Il riferimento è a Ruggini (doc. 18), Puddu (doc. 23), Del Fattore (doc. 24), Gradante (doc. 25), Santi (doc. 36) Carbonara (doc. 16) e Foresta (doc. 37).

L'operato della Commissione appare, dunque, illegittimo anche in parte qua ha omesso di rilevare il superamento del limite di età da parte di detti candidati, e quindi la carenza dei requisiti di ammissione, conseguentemente omettendo di procedere alla loro esclusione.

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

II.3.c. - *Appare, peraltro, rilevante la constatazione che l'esclusione di tali candidati, complessivamente quattordici, avrebbe collocato la dott.ssa Leuzzi in posizione utile - tenuto anche conto delle rinunce dei candidati medio tempore intercorse - a prescindere da tutti gli ulteriori vizi sopra evidenziati in ordine alla mancata rivalutazione del suo punteggio complessivo.*

II.4. - *Oltre a non aver escluso i predetti candidati la Commissione ha errato a valutarne i titoli, sotto plurimi profili.*

Al fine di semplificare la disamina delle censure appare preferibile evidenziare i vizi che attengono alla valutazione dei titoli dei singoli candidati per categorie omogenee.

II.4.a. - *Con riferimento, anzitutto, ai titoli inerenti la conoscenza di lingue straniere, si ricorda che l'Avviso riteneva suscettibili di valutazione solamente la conoscenza attestata da «certificazione internazionale o nazionale ... (minimo livello B2 del Consiglio d'Europa)» (cfr. art. 4 – doc. 1).*

Sennonchè la disamina dei curricula dei candidati consente di rilevare che molti si sono auto-attribuiti un punteggio, poi confermato dalla Commissione, anche per la conoscenza di lingue non attestata da certificazione internazionale o non rispondente ai requisiti richiesti dall'Avviso (livello B2).

Il riferimento è ai candidati: Gradante (doc. 25), Puddu (doc. 23), Ruggini (doc. 18), Manassero (doc. 19), Falcone (doc. 27), Spagnoli (doc. 28), Carpentiero (doc. 22), che si sono visti riconoscere 8 punti per la conoscenza di una prima (5 punti) ed una seconda (3 punti) lingua straniera non certificata; nonché ai candidati Raccagni (doc. 16), Delfino e Rossetti (doc. 29), che si sono visti riconoscere 5 punti per la conoscenza di una lingua straniera senza aver mai conseguito, o almeno dichiarato il conseguimento della necessaria certificazione.

L'errore della Commissione - che ha confermato tali errate autovalutazioni - concretizza, peraltro, chiara violazione dell'art. 4 dell'Avviso e rende, indubbiamente, meritevoli di annullamento, in parte qua, gli atti della procedura. La gravità del vizio, peraltro, emerge chiaramente dalla constatazione che la sottrazione di 8 punti ai candidati sopra indicati li posizionerebbe tutti, tranne Carpentiero, in posizione deteriore rispetto alla dott.ssa Leuzzi.

II.4.b. – *La Commissione è incorsa in vizi, sub specie di violazione dell'art. 4 dell'Avviso e dei sub-criteri di cui al verbale n. 1 del 20 aprile 2016 e, comunque, di illogicità manifesta, anche con riferimento alla valutazione dell'esperienza professionale di molti candidati.*

La Commissione ha, infatti, riconosciuto punteggi che presuppongono la valorizzazione di attività non riconducibili tra quelle all'uopo previste dai criteri e subcriteri di valutazione ed ha, altresì, valorizzato attività evidenziate dai

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

candidati in maniera tanto generica da rendere, invero, impossibile verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla lex specialis. In particolare:

- la candidata Gradante (doc. 25) ha dichiarato un'esperienza professionale di 13 anni, necessaria per il conseguimento dei 5 punti al riguardo auto-attribuiti e confermati dalla Commissione. Sennonché la disamina del curriculum della candidata consente di rilevare che, a tale fine, sono stati valorizzate anche attività non qualificabili come “esperienza professionale” e, comunque, non valutabili ai fini del concorso. In primo luogo, non risulta computabile, stante l'assoluta genericità della dichiarazione, l'attività svolta presso “numerosi cantieri” negli anni 2008 e 2009 e presso la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra dal 2009; appare, peraltro, difficile ipotizzare che la candidata potesse svolgere attività di scavo in contemporanea sia a Roma che a Catania nello stesso momento. La durata di tali attività è, inoltre, indicata senza esplicitazione dei mesi effettivi di scavo necessari al computo dei titoli. Ed ancora, non risultano valutabili le attività di “elaborazione testi” indicate nel periodo maggio-luglio 2009 e di “traduzione”, né le attività di guida turistica dal 2009. In ultima analisi, anche alla luce delle generiche dichiarazioni rese in sede di curriculum appare del tutto incomprensibile il criterio di computo dell'esperienza professionale che in nessun caso, comunque, permette di pervenire ai 13 anni necessari al conseguimento dei cinque punti attribuiti. La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata 2 punti;

- la candidata Falcone (doc. 27) si è vista confermare la valutazione di 2,50 punti autodichiarata, corrispondente 8 anni di esperienza professionale (e cioè cinque anni oltre i tre di requisito di ammissione). Tuttavia, per conseguire tale risultato sono state valorizzate attività non valutabili come quella di membro di una missione archeologica dal 2009 alla data di presentazione della domanda, anche se è notorio che la partecipazione a tali attività non è svolta in maniera continuativa ma solo saltuariamente per limitati periodi di tempo; conseguentemente non può valutarsi la durata complessiva della missione, come preteso dalla Falcone e dalla Commissione, ma solamente i periodi in cui l'archeologo ha effettivamente svolto attività di scavo. Non a caso, del resto, per le attività di scavo cui ha partecipato la dott.ssa Leuzzi ha indicato nel proprio curriculum i periodi in cui la stessa era effettivamente presente nel cantiere di scavo e non, certo, l'intera durata della campagna di scavi. L'attività lavorativa vera e propria è indicata dalla Falcone in maniera talmente generica (2008-2009, Assistenza archeologica per conto della Techne s.r.l.- cantieri Italgas) che non avrebbe dovuto essere computata dalla commissione, insieme all'attività di guida turistica che

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

è espressamente esclusa dai criteri e subcriteri di valutazione. La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata al massimo 1 punto;

- la candidata Del Fattore (doc. 24) si è vista confermare dalla Commissione i 6,50 punti indicati, ma per giungere a tale risultato sono state valorizzate attività di affidamento di studi di reperti che non sembrano riconducibili ad alcuna delle attività suscettibili di valorizzazione secondo i criteri della lex specialis; la guida turistica, la didattica in laboratorio o il tutoraggio per tesi e attività svolte nell'ambito della tesi di laurea nel biennio 1998-2000; inoltre, risulta assolutamente generica l'indicazione dei periodi di riferimento di ciascuna attività dichiarata, con conseguente impossibilità di pervenire ad un effettivo e preciso computo della durata delle singole esperienze. La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata 1.50 punti;

- con riferimento alla candidata Bagnulo (doc. 15) l'omessa puntuale indicazione dei periodi di riferimento delle singole attività non consente di comprendere secondo quali criteri la Commissione è pervenuta a confermare il punteggio di 1,50, con la conseguenza che, in parte qua, gli atti di gara appaiono pure viziati da difetto di motivazione; in ogni caso, risulta valorizzata la partecipazione ad una missione universitaria che non appare, invero, esperienza professionale utilmente valutabile. La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata 1 punto;

- la candidata Di Fazio (doc. 30) si è vista confermare il punteggio di 2,50, ma il curriculum riporta attività certamente non suscettibili di valutazione come la cura redazionale da maggio a novembre 2015, il tutoraggio di master, la collaborazione dal 2011 al 2015 a progetti scientifici con attività riconducibili al tutoraggio e all'ambito editoriale non valutabili secondo i criteri e i subcriteri della commissione; la candidata, inoltre, non ha indicato il numero e la durata dei contratti di collaborazione di cui sarebbe stata titolare nel periodo compreso tra luglio 2007 e giugno 2015, dicembre 2008 e luglio 2009 e tra dicembre 2006 e luglio 2008. La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata 0 punti aggiuntivi rispetto ai 3 anni richiesti come requisito d'accesso;

- la candidata Ascari Raccagni (doc. 16) ha indicato 4,5 punti, confermati in sede di revisione dalla Commissione. La disamina del curriculum consente, tuttavia, di ravvisare plurimi profili di inesattezza di tale valutazione, posto che risultano valorizzate attività quali l'archeologo free lance (dal 2004 alla data di presentazione della domanda) senza l'indicazione dei soggetti per conto dei quali ha operato, sulla base di quale rapporto e con quali

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

mansioni: la genericità di tale indicazione avrebbe dovuto indurre ad escludere l'intera attività, che si risolve in una mera asserzione di principio, da quelle soggette a valutazione; così, tuttavia, non è stato. Non risultano, inoltre, computabili, in quanto non riconducibili nelle categorie previste dal bando, né la partecipazione alla missione universitaria dal 2010 alla data di presentazione della domanda, né la partecipazione ai laboratori didattici o ad i tutoraggi, né, infine, il tirocinio nell'ambito del progetto "500 giovani". La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata 0 punti aggiuntivi rispetto ai 3 anni richiesti come requisito d'accesso;

*- la candidata Cantù (doc. 31) ha indicato nel proprio curriculum attività con una genericità tale da non consentire un'effettiva valutazione delle stesse; il riferimento è, anzitutto, all'attività di "catalogatore" che sarebbe svolta dal 2014 alla data di presentazione della domanda, senza indicare la tipologia di rapporto contrattuale in virtù del quale sarebbe svolta, rendendo impossibile la verifica della riconducibilità tra le ipotesi previste dai criteri di valutazione; considerazioni analoghe valgono con riferimento alla partecipazione quale ("collaboratore") ai progetti *Fontes Antiqui Sabinorum* e *Fonte ad res etruscas pertinens* rispetto al quale non è indicata la tipologia di attività effettivamente svolta, né il rapporto in base al quale è svolta; l'attribuzione – confermata dalla Commissione – di 3 punti per tali esperienze appare del tutto illogica e priva di effettivo riscontro documentale. La corretta applicazione dei criteri di valutazione avrebbe dovuto indurre a riconoscere alla candidata 0 punti aggiuntivi rispetto ai 3 anni richiesti come requisito d'accesso.*

*- la candidata Carbonara (doc. 26) si è vista confermare dalla Commissione 6,50 punti di esperienza professionale, nonostante gli stessi siano stati computati tenendo conto di attività non valutabili alla luce della *lex specialis*, quali le "visite guidate" svolte dal 2001 alla data di presentazione della domanda o l'attività di "operatrice didattica" (*rectius di visita guidata e laboratori didattici, come meglio specificato nel curriculum*) dal dicembre 2000 al febbraio 2001; inoltre, con riferimento all'attività di scavo dall'ottobre 2001 al luglio 2007, la candidata ha omesso di indicare i periodi in cui ha effettivamente partecipato agli scavi, indicando invece la durata complessiva dello scavo, nonostante sia notorio che la partecipazione a tali attività non è svolta in maniera continuativa ma solo saltuariamente per limitati periodi di tempo; conseguentemente non può valutarsi la durata complessiva della missione, come preteso dalla candidata Carbonara, ma solamente i periodi (nella fattispecie in esame ignoti) in cui l'archeologo svolge effettivamente attività di scavo; escludendo dal computo i titoli non valutabili, l'esperienza professionale della*

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

candidata si riduce a soli 20 mesi che non le consentono nemmeno di raggiungere i 3 anni necessari come requisito d'accesso alla selezione;

- la candidata Corsi (doc. 32) ha indicato 5 punti per l'attività professionale, confermati dalla Commissione, nonostante parte dei titoli dichiarati siano addirittura precedenti alla laurea e sia stata computata l'attività di guida durante le visite guidate, ovverosia un'attività sicuramente non riconducibile tra quelle previste dai criteri di valutazione; escludendo tali attività l'esperienza complessiva ammonta a 21 mesi, che non le consentono di raggiungere nemmeno i 3 anni necessari come requisito d'accesso alla selezione;

- il curriculum della candidata Carpentiero (doc. 22) non indica l'effettiva durata delle attività (non è indicato il mese d'inizio e di fine), ma solo l'anno in cui sono state svolte, con conseguente impossibilità di valutarne l'effettiva durata; tale carenza avrebbe dovuto indurre la Commissione a escludere, in sede di revisione, il punteggio autodichiarato con riferimento a tali titoli;

- la candidata Lo Faro (doc. 21) si è vista confermare 1,5 punti, sulla base di attività non riconducibili ai criteri e sub-criteri di valutazione dei titoli, quale l'attività di "esperto archeologo" per il Comune di Sava, riportata nel curriculum senza alcuna indicazione in ordine alla tipologia di rapporto intercorrente con l'Ente locale e delle mansioni effettivamente svolte, con conseguente impossibilità di valutarne la conformità alle previsioni della lex specialis; in ogni caso, anche volendo ricomprendere nel calcolo questa attività così genericamente indicata si arriverebbe a un totale di 4 anni e 3 mesi, ossia un punteggio aggiuntivo rispetto ai requisiti di accesso di soli 0.50.

- il candidato Delfino (doc. 20) ha ottenuto dalla Commissione la conferma di ben 7,5 punti ma larga parte delle attività sono state dichiarate in maniera assolutamente generica e sono tra loro coincidenti, con la conseguenza che le seconde non possono essere computate due volte; il riferimento è all'attività di archeologo genericamente riportata con la sola indicazione degli anni tra il 2001 e il 2007 il cui ultimo anno coincide con la borsa di studio frutta a partire dal 2011; tutta l'attività di "Visiting Professor" dal 2011 al 2013 coincide con la consulenza per l'allestimento museale iniziata nel 2011. Il corretto computo delle attività avrebbe dovuto indurre a riconoscere il minor punteggio di 6.50;

- il candidato Santi (doc. 36) ha indicato 5.50 punti per la propria esperienza professionale, ma per giungere a tale risultato – condiviso dalla Commissione – sono state computate attività certamente non valutabili secondo la lex

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

specialis, quali il redattore di rivista, il tutoraggio agli studenti e la guida turistica; se dal computo fossero state escluse – come dovevano essere – tali attività il punteggio conseguito sarebbe stato di 1 punto;

- la candidata Ruggini (doc. 18) ha indicato 3 punti per la propria esperienza professionale e la Commissione ha condiviso tale autovalutazione; sennonché le esperienze professionali vere e proprie, indicate in maniera puntuale nel curriculum e tra le quali rientra anche l’attività didattica e di divulgazione valutata dalla commissione (dall’1/03/2015 e dall’1/10/2008 al 20/09/2009) assommano a 8 anni totali (ai quali si sommano vari mesi di collaborazioni tecnico-scientifiche in ambito universitario per un totale di 26 mesi). Avrebbe quindi dovuto avere un punteggio di 2.50;

- il candidato Giuffrè (doc. 33) si è visto confermare i ben 6 punti per l’esperienza professionale, che in realtà assomma a 93 mesi post laurea e 67 pre, ossia in totale a 5 punti.

- la candidata Rossetti (doc. 29) dichiara 9 anni di esperienza, autovalutandosi 3 punti ai titoli; in totale, valutando tutte le esperienze indicate nel curriculum, queste assommano, per eccesso, a 72 mesi, pari a 1.50 punti.

- la candidata Civale (doc. 34) dichiara una serie di attività espletate in date coincidenti (le attività da ottobre 2014 a luglio 2015 coincidono con quelle da gennaio-febbraio 2015, novembre 2014-dicembre 2015, settembre 2014 e così ancora anche per vari periodi del 2013, del 2010 e del 2009). Non è, inoltre, dato comprendere a quale dei criteri o dei subcriteri sia stata ricondotto e, comunque, in cosa consista l’accordo di ricerca riferito al periodo dicembre 2012-maggio 2013. Il punteggio che doveva in ogni caso essere riconosciuto è pari a 2.50, e non 3.50 come dichiarato dalla candidata.

- il candidato Manassero (doc. 19) dichiara 5 anni di esperienza professionale, oltre ai tre richiesti come requisito d’accesso, tra i quali annovera una serie di attività le cui date coincidono tutte, insieme a una generica indicazione di lavoro come archeologo su diversi cantieri e alla partecipazione alla redazione scientifica di una rivista non valutabili l’una per via della genericità delle informazioni e l’altra secondo i criteri e i sub criteri adottati dalla commissione. La corretta valutazione del punteggio avrebbe dovuto portare la Commissione all’attribuzione di 2 punti;

- la candidata Giorgio (doc. 35) si è “autovalutata” 8 anni di esperienza professionale, poi confermati dalla Commissione, nell’ambito dei quali sono però ricomprese attività di didattica universitaria, tutoraggio, redazione di riviste e di testi per pannelli che non potevano, invero, concorrere all’attribuzione di punteggio.

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

- la candidata Nuovo (doc. 13) si è “autovalutata” esperienze di guida turistica, docenza e attività didattica, la cui rilevanza è stata confermata dalla Commissione. Il corretto calcolo del punteggio è invece pari a 3 punti;

- la candidata Spagnoli (doc. 28) ha subito una revisione del punteggio inerente le esperienze professionali da 5 a 1.50 punti; tra le attività valorizzate sono ricomprese quelle di organizzazione di mostre che, tuttavia, la Commissione aveva stabilito di non valutare, nonché scavi di emergenza dal 2009 a oggi indicati in maniera talmente generica da non consentirne la valutazione e una serie di attività di partecipazione a convegni e comitati di redazione non valutabili secondo i criteri e i sub criteri della commissione. Valutando quindi le attività di assegnista di ricerca e eventualmente di curatore di mostra e escludendo le esperienze professionali in scavi d'emergenza indicati in maniera eccessivamente generica, si ricava che la candidata ha un'esperienza pari a 3 anni, ai fini della selezione funzionale quindi solo come requisito d'accesso;

- la candidata D'Eredità (doc. 17) elenca una serie di attività lavorative non compatibili con il profilo richiesto nella selezione e non valutabili secondo i criteri e i sub criteri stabiliti dalla commissione. Elenca in particolare una serie di scavi tra il 2008 e il 2011 dei quali non fornisce alcuna indicazione sull'effettiva durata, con conseguente impossibilità di computo da parte della Commissione. Elenca inoltre generiche collaborazioni universitarie per missioni archeologiche delle quali non indica i periodi precisi (9/2001-11/2007). Molti periodi inoltre coincidono e anche gli scavi universitari sono indicati a anni, impedendo un conteggio e un controllo corretto di quanto dichiarato. Senza che se ne intuisca la motivazione, la Commissione ha attribuito alla candidata 4 punti, pari a 8 anni oltre i tre necessari come requisito d'accesso alla selezione, invece che 3.50 come risulta dal semplice calcolo dei 7 anni e 3 mesi valutati e indicati nelle note. Il corretto conteggio del punteggio, sulla base di quanto dichiarato, avrebbe però dovuto assommare a 2.50 punti.

È stato più volte evidenziato che la Commissione ha ritenuto di ritenere valorizzabili, come esperienza professionale annuale, attività di scavo che sono state svolte solamente per uno o più mese l'anno; tale modus operandi è eclatante con riferimento alla candidata Corsi – doc. 32 – che nel proprio curriculum ha indicato (correttamente) i mesi in cui le attività di scavo sono state svolte, ma si è però vista riconoscere per ciascuna di tali attività punteggi corrispondenti ad un anno intero di attività professionale.

È evidente l'error che vizia l'operato della Commissione.

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

Nell'ipotesi in cui non dovesse rassarsi un vizio nell'operato della Commissione, risulterebbe comunque del tutto illogica la valutazione dei titoli della dott.ssa Leuzzi, poiché le attività di scavo da questa condotte negli anni 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (cfr. p. 10 del curriculum) sono state valutate solo su base mensile e non annuale: se valutate su base annuale avrebbero dato luogo all'attribuzione di 2 punti aggiuntivi, con la conseguenza di conseguire 3,5 punti per l'attività professionale e quindi 106,5 punti (ampiamente sufficienti a collocarla in posizione utile).

II.4.c. – *Qualora la Commissione non fosse incorsa nei vizi appena evidenziati, provvedendo alla corretta revisione dei punteggi dichiarati dai candidati la dott.ssa Leuzzi - anche a voler prescindere dall'errata valutazione dei suoi titoli (cfr. supra § II.3), e quindi mantenendo fermo il suo attuale punteggio di 103 - sarebbe risultata in posizione utile, collocandosi alla posizione 24° della graduatoria.*

II.5. – *In conclusione, gli atti della procedura in oggetto appaiono illegittimi, e come tali meritevoli di annullamento, per aver ammesso soggetti privi dei requisiti di partecipazione, per non aver escluso candidati con domande non conformi alle previsioni del bando, per aver sottovalutato i titoli della ricorrente e sopravalutato i titoli di molti altri candidati. Vizi, tutti, che hanno impedito alla dott.ssa Leuzzi di collocarsi in posizione utile nella graduatoria finale o, comunque, l'hanno collocata in una posizione deteriore rispetto a quella che le sarebbe spettata, ledendo i suoi interessi legittimi all'assunzione immediata o, comunque, all'esito di successivi scorimenti della graduatoria.*

*

III. – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 dell'Avviso. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento

Qualora il Collegio, disattendendo il precedente motivo di ricorso, ritenga l'operato della Commissione concretizzante legittima applicazione dei sub-criteri di valutazione approvati con il verbale n. 1 del 20 aprile 2016 (doc. 3), è interesse della dott.ssa Leuzzi evidenziare che, in siffatta ipotesi, sarebbero detti sub-criteri a risultare illegittimi, per contrasto con i criteri di valutazione di cui all'art. 4 dell'Avviso.

La commissione esaminatrice di un concorso pubblico può ulteriormente specificare i criteri di valutazione recepiti nel bando, ma non può derogare ad essi, in quanto concretizzanti lex specialis cui l'Amministrazione si è autovincolata.

Nella fattispecie in esame, se non letti in conformità all'art. 4 dell'Avviso, i sub-criteri approvati dalla Commissione esaminatrice non si sono limitati a specificare i criteri generali, ma li hanno, sotto diversi profili, derogati o ampliati.

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

Come già evidenziato in parte narrativa, la Commissione ha, infatti, ritenuto valorizzabili le attività indicate dai candidati anche se non «collegate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale», così come invece richiesto dall'art. 4 del bando; difatti, tra le attività ritenute suscettibili di valutazione ha ricompreso anche attività genericamente attinenti al «settore dei beni culturali», prive di attinenza con il peculiare settore indicato dall'Avviso.

La Commissione ha, inoltre, ritenuto suscettibili di valutazione - e quindi idonee al conferimento di punteggio - attività che non concretizzano «esperienza professionale» secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso; il riferimento è alla valorizzazione dei «tirocini post laurea», del «part time studentesco», del «servizio civile», dell'«attività di volontariato in qualsiasi forma», nonché dei «corsi di perfezionamento post universitario ...» (ritenuti «non valutabili come titolo di studio ma come esperienza professionale»).

Nel valorizzare tali attività, la Commissione ha illegittimamente derogato al bando, arrecando un diretto pregiudizio alla dott.ssa Leuzzi che, non avendo svolto tali attività o comunque non avendole computate nell'autovalutazione in quanto non ricomprese nell'art. 4 dell'Avviso, si è vista penalizzata e conseguentemente esclusa dalle posizioni utili di graduatoria, a tutto favore dei candidati puntualmente indicati al motivo che precede.

La valutazione dei titoli della dott.ssa Leuzzi e degli altri candidati operata sulla sola base dei criteri recepiti dal bando, e quindi scevra dalle deroghe introdotte dalla Commissione, avrebbe infatti collocato l'odierna ricorrente in posizione utile.

Anche sotto questo profilo gli atti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati.

*

IV. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del principio di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

In via subordinata è interesse della dott.ssa Leuzzi evidenziare come gli atti della procedura concorsuale appaiono viziati anche sotto ulteriore profilo, e cioè per violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento, e così di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

IV.1. - Sotto un primo profilo si rileva che il procedimento adottato dal MIBACT per la procedura concorsuale in oggetto, articolato in una prima fase di “autovalutazione” dei titoli direttamente da parte dei candidati, seguito da una

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

“revisione” di tale valutazione da parte della Commissione concretizza violazione dei principi generali che regolano la materia concorsuale.

Appare, infatti, evidente che la presenza di una pre-valutazione dei titoli condiziona necessariamente la Commissione, che si limita ad operare una valutazione di secondo grado. L’organo collegiale non è, cioè, chiamato ad un’autonoma valutazione, ma solamente a verificare la correttezza, o meno, della valutazione operata dal singolo candidato.

Nel far ciò, la Commissione non è scevra di condizionamenti, in quanto, come anche evidenziato supra, è chiamata a rivedere valutazioni predeterminate e, quindi, tali da influire sul risultato finale.

In parte qua, tutti gli atti della procedura concorsuale, a partire dal bando, meritano di essere annullati.

IV.2 - *Sotto altro profilo, come evidenziato in parte narrativa nella prima riunione del 20 aprile 2016 (doc. 3) la Commissione ha - correttamente - provveduto a determinare i sub-criteri di valutazione dei titoli prima dell’accesso ai nominativi dei candidati. Sennonché, nella successiva riunione del 10 maggio ha provveduto a modificare detti criteri, consentendo la valorizzazione di attività che in precedenza non lo erano (doc. 4).*

Tale successiva integrazione e modifica concretizza violazione del principio, posto a garanzia dell’imparzialità e parità di trattamento, che impone la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli rispetto all’accesso ai nominativi dei candidati. In tal senso si è già più volte espressa la giurisprudenza affermando che «si deve considerare illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che ha provveduto a modificare i criteri di valutazione dei titoli per lo scrutinio ai fini della promozione ... nel momento in cui conosceva già tutti i titoli dei funzionari che aspiravano alla promozione ed era quindi in grado di conoscere perfettamente l’incidenza delle modiche apportate sulla graduatoria finale: tale condotta viola il generale principio della necessaria predeterminazione dei criteri ...» (Cons. Stato, Sez. Vi, 16 gennaio 2006, n. 80; nello stesso senso, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 9 giugno 2011, n. 504, affermando che «in sede di concorso pubblico la determinazione dei criteri di valutazione da parte del bando non esime la commissione che voglia ulteriormente specificare i criteri anzidetti dal farlo anteriormente all’esame dei titoli prodotti dai candidati, poiché è evidente che anche la specificazione, incidendo sul punteggio finale, debba essere compiuta in assenza di condizionamenti e pregiudizi derivanti dalla previa conoscenza dei titoli concretamente in possesso dei candidati»).

La violazione di tale principio è ravvisabile anche nella fattispecie in esame, tanto più laddove si consideri che taluni dei candidati ammessi erano personalmente conosciuti da uno dei commissari (dott.ssa Russo), per avervi collaborato

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

assieme (cfr. doc. 5), con la conseguenza che la Commissione - o almeno uno dei suoi componenti - aveva, o almeno poteva avere, piena consapevolezza dell'incidenza dei subcriteri sulla valutazione dei titoli dei candidati.

Anche per tale motivo, pertanto, gli atti gravati meritano di essere annullati.

*

V. - Istanza per la notifica a mezzo pubblicazione nel sito internet del MIBACT

La notifica nei confronti di tutti i controinteressati si rende particolarmente gravosa per l'odierna ricorrente che, comunque, non dispone dell'indirizzo di residenza di tutti i controinteressati.

La giurisprudenza amministrativa ha ammesso, in ipotesi di procedure concorsuali, la notificazione ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione interessata (ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, decreto 14.11.2014 n. 19626/2014; I.d. sentenza n. 9506/2013; id., ordinanza del 19.3.2014).

Tale modalità di notifica, adottata alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica è idonea a rendere conoscibili gli atti a tutti gli interessati, tanto più quando - come nella fattispecie - in esame è il bando a prevedere che le comunicazioni ai candidati avvengano mediante pubblicazione sul sito internet del MIBACT.

La Dott.ssa Leuzzi - che ha provveduto, anche ai fini dell'ammissibilità alla notifica ai controinteressati indicati in epigrafe - formula istanza affinché il MIBACT provveda alla pubblicazione del presente ricorso sul proprio sito internet, quale forma di notificazione agli altri controinteressati.

*

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Presidente della Repubblica, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe.

Con istanza affinché il MIBACT voglia provvedere, ai fini della notificazione a tutti i controinteressati, alla pubblicazione del presente ricorso sul sito internet istituzionale del Ministero.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. Avviso pubblico 22 dicembre 2015;
2. Domanda della Dott.ssa Leuzzi e curriculum allegato;
3. Verbale n. 1 del 20 aprile 2016;
4. Verbale n. 2 del 10 maggio 2016;

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

5. *Verbale n. 3 del 17 maggio 2016;*
6. *Verbale n. 4 del 20 giugno 2016;*
7. *Verbale n. 5 del 12 settembre 2016;*
8. *Nota del 23 novembre 2016 di trasmissione delle graduatorie;*
9. *Decreto 2 dicembre 2016 di approvazione delle graduatorie e proclamazione vincitori;*
10. *Istanza di accesso agli atti;*
11. *Verbale del 25 gennaio 2017 di (primo) accesso agli atti;*
12. *Verbale del 16 febbraio 2017 di (secondo) accesso agli atti;*
13. *Domanda Nuovo;*
14. *Domanda Del Ferro;*
15. *Domanda Bagnulo;*
16. *Domanda Raccagni;*
17. *Domanda D'Eredità;*
18. *Domanda Ruggini;*
19. *Domanda Manassero;*
20. *Domanda Delfino;*
21. *Domanda Lo Faro;*
22. *Domanda Carpentiero;*
23. *Domanda Puddu;*
24. *Domanda Del Fattore;*
25. *Domanda Gradante;*
26. *Domanda Carbonara;*
27. *Domanda Falcone;*
28. *Domanda Spagnoli;*
29. *Domanda Rossetti;*
30. *Domanda Di Fazio;*
31. *Domanda Cantù;*

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

32. *Domanda Corsi;*

33. *Domanda Giuffè;*

34. *Domanda Civale;*

35. *Domanda Giorgio;*

36. *Domanda Santi;*

37. *Domanda Foresta;*

Ai fini dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è di € 325,00.

Con osservanza.

Firenze, 29 marzo 2017

Avv. Marco Masieri

- che con atto di opposizione datato 21 aprile 2017, notificato il 28 aprile 2017, i controinteressati Manuela Puddu, Marina Maria Serena Nuovo e Sergio del Ferro hanno chiesto che tale ricorso straordinario sia trattato in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. competente, ovverosia avanti al T.A.R. Lazio;

- che analogo atto di opposizione è stato notificato il 30 maggio 2017 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- che con il presente atto si costituisce la dott.ssa Roberta Leuzzi, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, insistendo per l'accoglimento delle domande già formulate con il ricorso straordinario, qui traspusto.

P.Q.M.

la dott.ssa Roberta Leuzzi insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale amministrativo voglia annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Avviso pubblico 22 dicembre 2015;
2. Domanda della Dott.ssa Leuzzi e curriculum allegato;
3. Verbale n. 1 del 20 aprile 2016;

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

4. Verbale n. 2 del 10 maggio 2016;
5. Verbale n. 3 del 17 maggio 2016;
6. Verbale n. 4 del 20 giugno 2016;
7. Verbale n. 5 del 12 settembre 2016;
8. Nota del 23 novembre 2016 di trasmissione delle graduatorie;
9. Decreto 2 dicembre 2016 di approvazione delle graduatorie e proclamazione vincitori;
10. Istanza di accesso agli atti;
11. Verbale del 25 gennaio 2017 di (primo) accesso agli atti;
12. Verbale del 16 febbraio 2017 di (secondo) accesso agli atti;
13. Domanda Nuovo;
14. Domanda Del Ferro;
15. Domanda Bagnulo;
16. Domanda Raccagni;
17. Domanda D'Eredità;
18. Domanda Ruggini;
19. Domanda Manassero;
20. Domanda Delfino;
21. Domanda Lo Faro;
22. Domanda Carpentiero;
23. Domanda Puddu;
24. Domanda Del Fattore;
25. Domanda Gradante;
26. Domanda Carbonara;
27. Domanda Falcone;
28. Domanda Spagnoli;
29. Domanda Rossetti;
30. Domanda Di Fazio;

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Masieri | Avv. Mirko Romoli Fenu | Avv. Andrea Capresi |

31. Domanda Cantù;
32. Domanda Corsi;
33. Domanda Giuffè;
34. Domanda Civale;
35. Domanda Giorgio;
36. Domanda Santi;
37. Domanda Foresta;
38. Copia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato e comunicazione di versamento del contributo unificato;
39. Atto di opposizione dei controinteressati;
40. Atto di opposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

Ai fini dell'art. 13, comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la ricorrente ha provveduto al versamento di € 325,00 a titolo di contributo unificato in sede di proposizione e deposito del ricorso straordinario.

Con osservanza.

Firenze-Roma, 14 giugno 2017

Avv. Marco Masieri

Firmato
digitalmente da
MARCO MASIERI

CN = MASIERI MARCO
O = non presente
C = IT